

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0001/2002

7 gennaio 2002

RELAZIONE

1. sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare
(COM(2001) 347 – C5-0401/2001 – 2001/0142(CNS))

e

2. sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madeira, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre
(COM(2001) 442 – C5-0422/2001 – 2001/0169(CNS))

Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Sérgio Marques

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
1. PROPOSTA LEGISLATIVA.....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	6
2. PROPOSTA LEGISLATIVA.....	7
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	7
MOTIVAZIONE.....	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	11

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettere del 30 agosto e 13 settembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (COM(2001) 347 - 2001/0142 (CNS)) e sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madeira, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2001) 442 - 2001/0169(CNS)).

Nelle sedute del 3 e 19 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari, nonché alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (C5-0401/2001 e C5-0422/2001).

Nelle riunioni dell'11 settembre 2001 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Sérgio Marques.

Nella riunione del 20 novembre 2001 e 19 dicembre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 45 voti favorevoli, 1 contrario e all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis (presidente), Emmanouil Mastorakis, Helmuth Markov e Rijk van Dam (vicepresidenti), Sérgio Marques, (relatore), Pedro Aparicio Sánchez (in sostituzione di Carmen Cerdeira Morterero), Sir Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo (in sostituzione di Giorgio Lisi), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Jacqueline Foster), Jean-Claude Fruteau (in sostituzione di Danielle Darras), Mathieu J.H. Grosch, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (in sostituzione di Reinhard Rack), Dieter-Lebrecht Koch, Brigitte Langenhagen (in sostituzione di Karla M.H. Peijs), Linda McAvan (in sostituzione di John Hume), Arlene McCarthy (in sostituzione di Mark Francis Watts), Erik Meijer, Francesco Musotto, Camilo Nogueira Román, Juan Ojeda Sanz, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (in sostituzione di Rosa Miguélez Ramos), Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Margie Sudre, Helena Torres Marques (in sostituzione di Ulrich Stockmann) Adriaan Vermeer (in sostituzione di Isidoro Sánchez García, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Demetrio Volcic, Brigitte e Wenzel-Perillo (in sostituzione di Carlos Ripoll i Martínez Bedoya).

Il parere della commissione per i problemi economici e monetari è allegato; la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva deciso il 10 luglio e il 12 settembre 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 7 gennaio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

1. Proposta di decisione del Consiglio concernente che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (COM(2001) 347 – C5-0401/2001 – 2001/0142(CNS))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio concernente che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (COM(2001) 347 – C5-0401/2001 – 2001/0142(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 347¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0401/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0001/2002),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 270, 25.9.2001, pag. 148

PROPOSTA LEGISLATIVA

2. Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madeira, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2001) 442 – C5-0422/2001 – 2001/0169(CNS))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madeira, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2001) 442 – C5-0422/2001 – 2001/0169(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 442¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0422/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0001/2001),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 304, 30.10.2001, pag. 210.

MOTIVAZIONE

1. Quadro giuridico

L'applicazione della legislazione comunitaria, in particolare di quella fiscale, alle regioni ultraperiferiche, deve essere effettuata in maniera flessibile per ovvi motivi: tali regioni si trovano in condizioni geografiche sfavorevoli che comportano costi di produzione più elevati, soprattutto a causa delle dimensioni ridotte delle aziende agricole, degli scarsi quantitativi prodotti, della lontananza, della discontinuità geografica, nonché delle dimensioni limitate del mercato locale.

Di conseguenza, le attività economiche autoctone incontrano notevoli difficoltà per far fronte alla concorrenza dei prodotti provenienti da altre regioni, il che comporta una maggiore fragilità delle attività che generano posti di lavoro, la cui tutela deve avvenire in un contesto socioeconomico alquanto delicato.

L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE prevede la possibilità di adottare misure speciali, volte a salvaguardare la vitalità delle attività nelle regioni ultraperiferiche, in cui gli operatori economici necessitano di un clima di certezza del diritto per sopravvivere e svilupparsi.

Il settore del rum, oggetto delle due proposte della Commissione attualmente in esame, ha un impatto rilevante sull'economia dei DOM francesi (vi dipendono 40.000 posti di lavoro) come pure sulle regioni autonome portoghesi di Madeira e delle Azzorre (130 posti di lavoro).

Le misure proposte sono finalizzate per l'appunto a una migliore protezione del settore nei confronti dei prodotti più competitivi provenienti da altre regioni e ad assicurare le condizioni indispensabili alla sua sopravvivenza.

2. I DOM francesi

Con la decisione del 30 ottobre 1995, che giunge a scadenza alla fine del 2002, il Consiglio aveva autorizzato la Francia ad applicare sul proprio territorio metropolitano accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" ottenuto nei suoi Dipartimenti d'oltremare. La revisione in corso dell'OMC nel settore dello zucchero e lo smantellamento delle protezioni doganali previsto per il 2003 hanno spinto la Francia a proporre, in un memorandum, il mantenimento del predetto dispositivo fiscale oltre il 31 dicembre 2002, ritenendo che le misure adottate a livello nazionale e comunitario non sarebbero state sufficienti di per sé a consentire ai prodotti dei DOM di raggiungere lo stesso grado di competitività dei prodotti di altre regioni.

Il sostegno al settore del rum nei DOM francesi riveste una grande importanza per l'intera economia di tali territori, giacché per la produzione del rum, come previsto dalla legislazione francese, viene utilizzato esclusivamente lo zucchero di canna prodotto localmente; è ovvio pertanto che la decisione in esame interessa anche la vitalità della stessa agricoltura.

Per gli operatori economici dei DOM è altresì indispensabile considerare la necessità di un ammodernamento delle proprie attività, in particolare in direzione di una maggiore tutela

dell'ambiente. Ciò presuppone ingenti investimenti e dunque condizioni di sicurezza, nonché di un quadro di certezza normativa in grado di garantire sul medio termine la redditività dell'impegno finanziario.

È inoltre opportuno aggiungere che i produttori dei DOM hanno accumulato, nel corso degli anni, un deficit concorrenziale sul mercato comunitario rispetto al rum ottenuto in paesi terzi (per lo più gli ACP), segnatamente a causa dei costi più elevati della materia prima (la canna) e della manodopera. Il mantenimento di una posizione sicura sul mercato metropolitano francese, grazie al dispositivo fiscale in questione, può garantire la sopravvivenza del settore del rum in tali territori.

L'aliquota d'accisa ridotta è limitata a un contingente annuale di 90.000 hl di alcol puro e può essere inferiore all'aliquota d'accisa minima sull'alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 50% all'aliquota d'accisa nazionale normalmente applicata all'alcol. Benché la durata del dispositivo sia limitata a sette anni (cioè fino al 31 dicembre 2009), la Francia è comunque tenuta a presentare una relazione intermedia che permetta alla Commissione di determinare se sussistano ancora le condizioni che giustificano la deroga richiesta.

4. Madeira e le Azzorre

Sul versante fiscale, la presa in considerazione delle specificità delle Azzorre e di Madeira ha presupposto il riconoscimento di una fiscalità indiretta particolare in tali regioni, compatibile con le regole del trattato CE e suscettibile di contribuire al loro sviluppo economico e sociale. La direttiva del Consiglio 92/84/CEE, adottata immediatamente dopo l'approvazione del programma POSEIMA, ha permesso al Portogallo di applicare, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, un'aliquota d'accisa ridotta per il rum, l'acquavite e taluni altri liquori ottenuti in tali regioni, aliquota che comunque non può essere inferiore di oltre il 50% all'aliquota d'accisa nazionale normalmente applicata all'alcol.

Tale misura è finalizzata a garantire la sopravvivenza dei produttori di canna da zucchero e dei piccoli industriali del settore della produzione del rum, dell'acquavite e di liquori, allo scopo di proteggere gli interessi vitali di un'economia fragile, come quella delle regioni in oggetto.

Tenuto conto della liberalizzazione dei mercati e della crescente commercializzazione in tali regioni di simili bevande spiritose importate o provenienti dal resto della Comunità a prezzo inferiore, il rum, i liquori e l'acquavite prodotti su tali isole vengono a trovarsi in una posizione concorrenziale alquanto sfavorevole sui mercati locali. Una siffatta situazione ha portato alla chiusura di alcune piccole imprese del settore.

Come evidenziato nel memorandum portoghese riguardo all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, in relazione alle regioni ultraperiferiche, si ritiene ancora una volta che soltanto grazie allo strumento fiscale si possono garantire sbocchi commerciali per tali prodotti. Nelle richieste riguardo alle misure da attuare per le proprie regioni ultraperiferiche, il Portogallo ha

effettuato un'analisi economica, dalla quale si evince che per ripristinare le condizioni favorevoli alla concorrenza, è indispensabile procedere a una tale riduzione dell'accisa.

Poiché le vendite sui mercati locali assorbono il grosso della produzione insulare, l'ulteriore riduzione dell'aliquota d'accisa sul rum, i liquori e l'acquavite ottenuti e consumati in tali regioni risulta una misura adeguata, che consentirà altresì alle industrie interessate di continuare a svolgere un ruolo importante per l'equilibrio economico e sociale delle Azzorre e di Madeira, permettendo nel contempo di salvaguardare i posti di lavoro esistenti e addirittura di crearne di nuovi. È infatti imperativo tutelare le fragili potenzialità delle regioni in questione.

La riduzione prevista per il rum e i liquori prodotti a Madeira, come pure per i liquori e l'acquavite ottenuti nelle Azzorre, è pari al 75% dell'aliquota sull'alcol normalmente applicata in Portogallo.

Le misure proposte si applicano ai prodotti locali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e r) del regolamento (CEE) n. 1576/89 e resteranno in vigore dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008. Il Portogallo dovrà trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, una relazione che permetta di determinare se sussistano ancora le condizioni che giustificano la riduzione dell'aliquota.

7 novembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di un'aliquota ridotta d'accisa al rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (COM(2001) 374 – C5-0401/2001– 2001/0142(CNS))

e

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (COM(2001) 442 – C5-0422/2001 – 2001/0169(CNS))

Relatrice per parere: Astrid Lulling

PROCEDURA

Nella riunione del 9 ottobre 2001 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatrice per parere Astrid Lulling.

Nelle riunioni del 10 ottobre e 6 novembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Philippe A.R. Herzog (presidente f.f.), Astrid Lulling (relatrice per parere), Generoso Andria, Richard A. Balfé, Luis Berenguer Fuster, Hans Udo Bullmann, Ozan Ceyhun (in sostituzione di Bernhard Rapkay, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Harald Ettl (in sostituzione di Robert Goebbels), Jonathan Evans, Marie-Hélène Gillig (in sostituzione di Helena Torres Marques), Lisbeth Grönfeldt Bergman, Christopher Huhne, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Christoph Werner Konrad, Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Christa Randzio-Plath), Ioannis Marinos, Simon Francis Murphy, Fernando Pérez Royo, Alexander Radwan, Peter William Skinner, Charles Tannock, Bruno Trentin, Ieke van den Burg (in sostituzione di Pervenche Berès), Theresa Villiers e Karl von Wogau.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Nota preliminare

Il presente documento esamina due proposte di decisione del Consiglio, presentate dalla Commissione; la prima che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di un'aliquota ridotta d'accisa al rum "tradizionale" prodotto nei DOM e la seconda che autorizza il Portogallo a ridurre l'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nelle Azzorre. Ambo le proposte si basano sul secondo comma dell'articolo 299 relativo all'applicazione del Trattato alle regioni ultraperiferiche (il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo).

Antefatti della questione e contenuto delle proposte

a) Rum prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

La filiera canna-zucchero-rum riveste una notevole importanza nella vita economica, sociale e culturale dei DOM, generando all'incirca 40.000 posti di lavoro. Stante l'angustia del mercato locale, le distillerie dei DOM esportano la maggior parte della loro produzione, essendo inteso che il mercato della metropoli (con il 50% delle esportazioni complessive) costituisce uno sbocco vitale. Tuttavia, da qualche anno a questa parte, il rum dei DOM deve far fronte alla concorrenza del rum proveniente dai paesi ACP, concorrenza resa più agguerrita dall'abolizione dei contingenti tariffari e dai costi di produzione meno elevati.

In attesa del varo di misure a carattere strutturale, si è ritenuto che disposizioni di carattere fiscale, quali la riduzione dell'aliquota d'accisa, avrebbero potuto contribuire al mantenimento degli sbocchi per il rum prodotto nei DOM. Il Consiglio aveva già adottato nel 1995 una prima decisione in tal senso. Il contesto internazionale della produzione di rum milita a favore di una riconduzione della deroga. Infatti, due elementi relativamente nuovi colpiscono le esportazioni provenienti dai DOM ossia la revisione dell'organizzazione comune di mercato nel settore saccarifero e lo smantellamento, previsto per il 2003, delle protezioni doganali per le bevande alcoliche.

Pertanto la Francia sarebbe autorizzata a prorogare l'applicazione di un'aliquota d'accisa per il rum "tradizionale" inferiore all'aliquota intera di cui all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio che ravvicina le aliquote d'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche. Questa facoltà sarebbe accordata derogando alle disposizioni dell'articolo 90 del trattato relativo all'abolizione di qualsiasi discriminazione fra gli Stati membri in materia fiscale.

Detta aliquota d'accisa è circoscritta a un contingente annuale di 90.000 hl di alcol puro e riguarda il rum nella definizione data dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande alcoliche. La deroga scadrà il 31 dicembre 2009 e, entro e non oltre il 30 giugno 2006, la Francia inoltrerà alla Commissione una relazione per consentirle di valutare il persistere dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

b) Rum e altre bevande alcoliche prodotte e consumate a Madera e nelle Azzorre

L'applicazione di un'aliquota ridotta d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati a Madera nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nelle Azzorre è del pari ritenuta necessaria per la sopravvivenza delle attività connesse con la produzione e la commercializzazione di dette bevande. Ciò risulta dalla situazione di insularità (dimensioni ridotte delle aziende, angustia del mercato locale). In tale contesto, la riduzione dell'aliquota d'accisa consentirebbe ai prodotti locali di far fronte all'handicap concorrenziale generato dai costi di produzione e di commercializzazione più elevati rispetto a prodotti analoghi importati.

Si propone pertanto, con deroga all'articolo 90 del trattato, che il Portogallo applichi un'aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima d'accisa sull'alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma che non può essere inferiore di più del 75% all'aliquota d'accisa nazionale normale. La deroga è accordata per un periodo di sette anni e cioè dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008. Entro la fine del 2005 il Portogallo presenterà una relazione che consenta una valutazione di detti provvedimenti.

Osservazioni

Convinta della rilevanza della filiera canna-zucchero-rum nella vita economica e sociale dei DOM, la vostra relatrice ritiene altresì che il carattere ultraperiferico di Madera e delle Azzorre può giustificare l'adozione di misure temporanee che consentano lo smercio di taluni prodotti sul mercato locale. Tuttavia, si tratta di appurare il perché misure a carattere fiscale, derogatorie delle disposizioni dell'articolo 90, sarebbero più efficaci di misure strutturali tese a migliorare la concorrenzialità di detti prodotti. Infatti è necessario reperire una soluzione permanente comprensiva del varo di misure strutturali senza ricorrere a uno strumento fiscale.

In tal senso, appare estremamente utile l'obbligo fatto ai governi francese e portoghese di presentare alla Commissione una relazione che le consenta di valutare le incidenze della decisione e il persistere dei motivi che hanno giustificato la deroga di cui trattasi.

Sul versante procedurale la vostra relatrice esterna la sua sorpresa per il mancato deferimento, per l'esame di merito, alla commissione economica e monetaria, della proposta di decisione sul rum prodotto nei DOM. Infatti, ai sensi del regolamento interno del Parlamento, detta commissione è competente "[...] per l'[...] l'applicazione delle disposizioni fiscali relative alla libera circolazione delle merci [...]" (articoli 90-93).

Sul piano meramente redazionale, la vostra relatrice si chiede se la Commissione e il Consiglio abbiano rispettato i principi che presidono alla qualità redazionale dei testi legislativi dell'Unione. A titolo d'esempio il considerando 1 del progetto di decisione riguardante il Portogallo conta 28 linee e circa 350 parole.

Conclusioni

Con riserva dei seguenti emendamenti, la commissione per i problemi economici e monetari esprime il suo appoggio ad ambo le proposte di decisione.

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto dai suoi dipartimenti d'oltremare

Proposta di decisione (COM(20001) – C5-0401/2001 – 2001/0142(CNS))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

7 bis. Onde evitare distorsioni di concorrenza tra le bevande alcoliche sul territorio francese, con specifico riferimento ai rum con origine diversa dai DOM, le plusvalenze risultanti dall'applicazione di un'aliquota ridotta d'accise a favore del rum prodotto nei DOM non possono essere utilizzate per la loro promozione bensì vanno integralmente investite nella ristrutturazione della filiera canna-zucchero-rum onde garantire l'equilibrio economico e sociale dei DOM.

Motivazione

Oltre al rispetto delle regole di concorrenza occorre garantire l'effettiva destinazione delle plusvalenze ai produttori dei DOM adoperandosi affinché le catene di distribuzione non dirottino dette plusvalenze a tutto scapito della ristrutturazione del settore.

Emendamento 2
Considerando 10

10. Una proroga di tale durata deve tuttavia essere associata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale.

10. Una proroga di tale durata deve tuttavia essere associata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale. ***La valutazione deve tenere conto delle norme comunitarie in materia di aiuti statali subordinando tuttavia la proroga della deroga ad una effettiva ristrutturazione del settore grazie all'utilizzo di tutte le plusvalenze risultanti***

dalla deroga nonché al versamento di eventuali fondi previsti all'uopo.

Motivazione

Il trattamento diverso e più favorevole riservato ad un prodotto nazionale rispetto ad analoghi prodotti importati può essere giustificato soltanto se consente il conseguimento dell'obiettivo durevole della ristrutturazione del settore nei DOM.

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare la riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

Proposta di decisione (COM(2001) 442 – C5-0422 – 2001/0169(CNS))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3
Articolo 2, lettera b)

b) per quanto riguarda le Azzorre

- ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutta o da materie prime regionali;
- all'acquavite di vino *e* all'acquavite di vinaccia o marc, aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) *e* f) del regolamento (CEE) n. 1576/89.

b) per quanto riguarda le Azzorre

- ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutta o da materie prime regionali;
- all'acquavite di vino, all'acquavite di vinaccia o marc, all'***acquavite da residui di frutta e all'acquavite di frutta*** aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d), f), ***g) e i)*** del regolamento (CEE) n. 1576/89.

Motivazione

I prodotti aggiunti, ossia acquavite da residui di frutta e acquavite di frutta, si trovano nella stessa critica situazione dei prodotti che figurano nella proposta della Commissione per cui anch'essi dovrebbero rientrare nella sfera della presente decisione.